

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
DICIASSETTESIMA SEZIONE**

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 , vertente

TRA

MUTUATARI

-attori –

E

BANCA

- convenuta –

OGGETTO: Mutuo

Conclusioni: come da verbale del 27.10.2016

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le domande attoree devono essere respinte.

Invero dalla CTU espletata, risultata scevra di errori e vizi logici è risultato che il piano di ammortamento pattuito in contratto ed effettivamente applicato è strutturato “alla francese”.

L'importo della rata è quindi stato determinato applicando la formula attuariale dell'interesse composto (sconto).

L'applicazione di tale formula non determina secondo l'esperto meccanismo anatocistico implicito o occulto, in quanto le quote interessi di ciascuna rata sono computate esclusivamente sul capitale residuo.

La previsione contrattuale di piano di ammortamento alla francese, unita alla pattuizione del tasso di interesse nominale annuo e al numero di rate di rimborso è per il CTU “sufficiente a determinare univocamente il piano di ammortamento, che risulta perfettamente coincidente con quello indicato dalla Banca al momento pattizio e poi puntualmente applicato nel corso dell'ammortamento”.

Per quanto concerne la verifica del rispetto della L. 108/96 l'analisi peritale ha evidenziato che sia il TEG che il tasso di mora risultano inferiori al tasso soglia del 10,725%, sia con riferimento al momento della stipula che in costanza di rapporto.

La verifica del tasso di mora è stata correttamente eseguita senza alcuna sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, trattandosi di operazione, quella della dedotta sommatoria, non legittima **a meno che lo stesso contratto non determini ai fini della quantificazione del tasso di interesse moratorio, la maggiorazione del tasso corrispettivo di determinati punti percentuali.**

Ad ogni buon conto il CTU ha effettuato il confronto del tasso di mora nei relativi periodi dichiarando espressamente alla pagina 19 del proprio elaborato che il valore nominale del tasso di mora (6,85%) è risultato apprezzabilmente inferiore alla soglia d'usura. Secondo il CTU infatti dall'esame effettuato si sono evidenziati tassi periodali, in ipotesi di inadempimento del soggetto finanziato, costantemente inferiori alla soglia d'usura del 10,725%.

Alla luce delle risultanze istruttorie, peraltro neppure in disaccordo con la più recente giurisprudenza, in tema di rilevanza dell'interesse moratorio e computo con esclusione della maggiorazione del 2.1%, le domanda di parte attrice devono essere disattese.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUTUATARI nei confronti di BANCA con la chiamata/intervento di così provvede:

- 1.- Respinge le domande di parte attrice;
- 2.- condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida nell'importo di €.250,00 per esborsi ed €. 1.200,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il giorno 29/11/2018.

Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*